

L'Odcec Roma lancia un censimento per sapere quanti commercialisti si occupano della materia

Niente divisioni in materia di lavoro

L'attività di consulenza non può essere attribuita in esclusiva

DI LORENZO DI PACE *

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha proposto la riforma della legge 11 gennaio 1979 n.12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) che, con la riscrittura dell'art.1 comma 1, sembra voler introdurre una riserva dell'attività di consulenza del lavoro a coloro che sono e saranno a regime iscritti al loro albo. La presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone, afferma che i professionisti delle altre categorie a svolgere tale attività, in futuro dovranno iscriversi all'albo del CdI (così si rievla dall'editoriale del n.6/2010 della rivista del Cncdl). La proposta sembrerebbe potenzialmente lesiva delle prerogative dei commercialisti, ai quali l'ordinamento riconosce attualmente l'attività di consulenza in materia di lavoro, ancorché non in esclusiva. La proposta è stata avanzata dalla dottoressa Calderone, quale presidente del Cup nell'ambito del

medesimo articolo nel quale si afferma che «le professioni, devono mandare un messaggio forte alla politica, dimostrando l'unità delle professioni, pronti ad assumersi la responsabilità di fare proposte per il miglioramento sia dell'intero ma professionale che dell'intero paese». Peraltro, come si rileva da un'intervista del 27 novembre 2010 dello stesso presidente Calderone, «se andrà in porto la riforma, commercialisti e avvocati non potranno più condividere l'attività dei consulenti, a meno che non si iscrivano all'albo, naturalmente, per quanti già esercitano e previsto un regime transitorio, che fa salva la possibilità di iscrizione».

Insomma, l'ipotesi è che un commercialista o un avvocato debbano iscriversi anche all'albo dei consulenti del lavoro per continuare a esercitare un'attività che hanno sempre svolto. E una proposta che non convince, perché crea divisioni e presuppone persino una doppia iscrizione a un albo per l'esercizio di un'attività consulenziale per la quale, attualmente, non esiste

Scuola praticanti Sanchini

Si è svolta il 16 dicembre, presso la Facoltà di Economia e Commercio della Sapienza la cerimonia di consegna degli attestati ai praticanti che hanno frequentato più assiduamente il corso di preparazione all'esame di abilitazione nel 2010. La consegna degli attestati è stata preceduta da un dibattito che ha coinvolto alcuni praticanti e alcuni esponenti dell'Ordine, nel quale si è parlato di avvio dei collegi all'attività professionale, delle forme di aggregazione per affrontare il mercato dei servizi consulenziali, di specializzazione e formazione generalista, del rapporto tra dominus e praticanti, del valore della deontologia e della formazione permanente. Alle ansie e alle speranze dei futuri colleghi hanno risposto il direttore della Scuola, Lodovico Zocca, il Consigliere responsabile dei praticanti, Andrea Perrone, il Presidente della Fondazione Telos, Giovanni Castellani, il Presidente dell'Ordine, Gerardo Longobardi e il Consigliere Luigi Lucchetti. Chiuso brillantemente l'anno 2010, la Scuola Aldo Sanchini riapre le iscrizioni al corso 2011 per la preparazione all'esame di abilitazione. Il programma formativo e la scheda di iscrizione sono sul sito web dell'Ordine. Il Consiglio direttivo invita gli iscritti che abbiano dei praticanti presso i loro studi a favorire l'iscrizione e la frequentazione dei corsi, investendo su quanti potrebbero essere i loro futuri collaboratori.

un'esclusiva per un'unica categoria professionale. I commercialisti già si devono rammaricare per le occasioni perse nel passato. La nostra categoria non è stata inclusa

nel novero degli organi accreditati per la certificazione dei contratti di lavoro previsti dall'art.76 del dlgs. 276/2003.

Essere accreditati per la certificazione dell'Odcec di Roma

tificazione dei contratti, avrebbe consentito, oggi, di istituire delle Commissioni di conciliazione e Camere arbitrali, come prevede l'art.31, commi 12 e 13, della l. 183/2010, nota come Collegato Lavoro.

Non sbigge a nessuno come questo aumento delle prerogative dei Consulenti del lavoro impoverisce la figura dei non pochi Commercialisti che si occupano della materia del lavoro, in maniera non meno professionale e specialistica dei Consulenti del lavoro che, come categoria, dimostrano, invero, una maggiore capacità di proposizione. Chissà che, in un futuro prossimo, non ci tocchi veramente di doverci iscrivere a un secondo albo? La Commissione diritto del lavoro lancerà un censimento presso gli iscritti di Roma per quantificare i soggetti che si occupano in via continuativa di questa materia e quale percentuale del loro fatturato essa rappresenti.

* **Presidente Commissione Diritto del lavoro dell'Odcec di Roma**

RISARCIMENTO CIVILE E GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Controversie tributarie e risarcimento del danno

DI LUIGI LUCCHETTI*

Le Commissioni tributarie hanno giurisdizione esclusivamente in materia amministrativa o possono statuire anche in tema di risarcimento dei danni, se la natura della controversia è tributaria?

A questo interrogativo fornisce alcuni spunti di riflessione un breve saggio dell'avvocato Alessandro Riccioni, in via di pubblicazione sul sito internet dell'Ordine di Roma (<<http://www.odcec.roma.it/>>www.odcec.roma.it/). L'argomento, quanto mai attuale in vista della concentrazione dell'accertamento con la riscossione previsto dal dl. 78/2010 in vigore dal prossimo mese di luglio, coinvolge una molteplicità di interessi. In primo luogo, da un punto di vista professionale, poiché i commercialisti hanno la rappresentanza dei contribuenti in giudizio avanti alle Commissioni tributarie, è evidente l'allargamento di prerogative che deriverebbero alla nostra categoria dall'affermazione di un simile principio. I giudici tributarî acquisirebbero competenze che aumenterebbero l'importanza del loro ruolo, essendo, per vari motivi, oggi ingiustamente considerata, la loro, una magistratura minore. Al proposito la Corte costituzionale ha già statuito che il giudice amministrativo, investito della questione del danno, ha la cognizione piena sulla materia, potendo persino avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio per la sua determinazione. Mutatis mutandis, si provi a pensare quali effetti questo principio potrebbe avere nell'ambito del processo tributario nei casi, non rari nella pratica giudiziaria, in cui si manifesti il nesso eziologico tra azione di accertamento o di riscossione e danno. Dall'altro lato, l'Agenzia delle entrate e i Concessionari per la riscossione, sotto la spada di Damocle di una condanna per risarcimento dei danni, opererebbero, in situazioni più delicate, con la cautela che le conseguenze suggeriscono. Il giusto processo è, soprattutto, un processo rapido, nell'interesse reciproco del fisco e del contribuente. Nel caso in cui la pretesa tributaria ingiusta sia anche fonte di danno risarcibile, il cittadino non dovrebbe essere costretto a iniziare un nuovo giudizio per farsi riconoscere le proprie ragioni. La pienezza della giurisdizione con la concentrazione su un unico giudice di tutti gli aspetti della controversia, incluso il risarcimento del danno, costituirebbe un passo importante verso la realizzazione del giusto processo

anche in campo tributario, ove ancora il principio costituzionale della parità delle parti è troppo spesso calpestato, specialmente in tema di condanna alla rifusione delle spese del giudizio.

Molti i segnali di un cambiamento di indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ma troppi ancora i dubbi dei giudicanti del merito, ancorati alla tradizionale ripartizione della giurisdizione che vedeva una competenza sul risarcimento attribuita esclusivamente al giudice civile. Ma siamo sul terreno dei desideri e delle rivendicazioni o su quello del possibile, oggi e subito? Va ricordato che l'art.12 della l. 48/2001 ha operato un allargamento della giurisdizione, che ha travolto il principio della tassatività degli atti impugnabili, siccome elencati

della Costituzione. L'esigenza costituzionalizzata del giusto processo, ha sostenuto il Chindemi, oltre alla maggiore celerità del giudizio tributario rispetto a quello ordinario, impone di non spezzettare in più giudizi pretese comunque azionabili in un unico contesto, senza che vengano snaturate la natura e le funzioni delle Commissioni tributarie, trattandosi di domanda strettamente connessa con la pretesa tributaria. La stessa Corte di cassazione a SS. UU., con la recente sentenza n.1499 del 25/5/2010, ha confermato una sentenza della Corte d'appello di Napoli che, a sua volta, aveva statuito che era di competenza della Commissione tributaria la controversia per il risarcimento del danno derivato a un contribuente per l'ingiustificato ritardo di un rimborso Irpef. La giurisprudenza di merito è ancora troppo timida sul punto. Con un'isolata pronuncia la Ctr di Bari (sent. 36/8/10 del 18/12/2009) estendendo al processo tributario l'applicazione dell'art. 96 Cpc, ha condannato l'Ade ed Equitalia a risarcire a un contribuente, a titolo di danno morale, un importo di 15 mila euro a fronte dell'ingiustificata iscrizione di un'ipoteca immobiliare per un debito d'imposta inesistente. Dottrina e giurisprudenza devono ancora indagare la reale portata delle modifiche apportate all'art.96 Cpc e in che misura tale norma spieghi efficacia all'interno del processo tributario. La Fondazione Telos è stata sensibilizzata affinché produca uno studio sull'argomento e la Commissione sul processo tributario dell'Ordine di Roma organizzerà un convegno su un tema di così grande rilevanza per la professione e, insieme, per la civiltà giuridica del nostro Paese. Abbiamo inoltre creato un caso molto preciso affinché le Sezioni Unite della Cassazione, che saranno presto investite della questione con un regolamento preventivo di giurisdizione, assumano una posizione precisa e definitiva nel segno, che noi commercialisti auspichiamo, della concentrazione della giurisdizione in base al principio della natura della controversia, senza dare autonomo rilievo al profilo risarcitorio, come persino la Corte costituzionale sembra suggerire. Ci auguriamo che iniziative similari si diffondano su tutto il territorio nazionale nel segno dell'obiettivo di progresso civile e giuridico, comune a tutti gli attori del processo tributario e del fisco stesso.

* **Consigliere dell'Odcec di Roma**

pagina a cura dell'



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Tel. 06/567211 Fax 06/36721220 - ufficio stampa@odcec.roma.it

dall'art.19 del dlgs. 546 del 1992 (Cass. Sezioni Unite sentenza 16778/05; Cass. Sezioni Unite 27 marzo 2007, n. 7388). Interessanti gli spiragli che la Corte Costituzionale ha aperto allorché, con la sentenza n.191 del 2006, i giudici della legittimità hanno ricordato che «il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova «materia» attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o confermativo), da utilizzare per rendere giusta al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione». In dottrina una posizione di netto favore all'affermazione dell'esistenza, a legislazione attuale, della competenza giurisdizionale del giudice tributario in materia di risarcimento dei danni, è stata espressa vigorosamente da Domenico Chindemi (Il processo e le prove nel contenzioso tributario - Maggioli -2009). Chindemi ha sostenuto che l'attribuzione di tale competenza al giudice tributario non creerebbe nessun nuovo giudice aggirando il divieto previsto dall'art.103